



COMUNE DI VALPERGA

PROVINCIA DI TORINO

VIA MATTEOTTI N. 19 – 10087 VALPERGA

TEL. 0124/617146 – 617958

Email: tecnico@comune.valperga.to.it

FAX 0124/617627

Email: tecnico@pec.comune.valperga.to.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO A 5 E A 7 E A 11 SITI NEL COMUNE DI VALPERGA IN LOC. ROLANDI

Proprietà: Comune di Valperga

Stazione Appaltante: Comune di Valperga

Codice Identificativo Gara: C.I.G. Z6F1EC3E45

Vocabolario Comune per gli Appalti CPV 92610000-0 Servizi di gestione di impianti sportivi.

INDICAZIONI E REQUISITI DELL'APPALTO

Art. 1 - Finalità

Il presente capitolato d'oneri ha per oggetto l'affidamento, per 2 (due) anni, con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni del servizio di gestione dei campi da calcio a 5, a 7 e a 11, ubicati nel Comune di Valperga, loc. Rolandi.

L'affidamento avverrà ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs 50/2016 con oneri di gestione e manutenzione ordinaria a carico del gestore. Il gestore accetta le strutture sportive in oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e si impegna ad avviare il servizio entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva, anche in pendenza della stipula del contratto di gestione.

La gestione della struttura prevede l'esecuzione di quanto sarà indicato nell'offerta gestionale e in ogni caso dovrà assicurare i seguenti servizi base:

- manutenzione ordinaria degli impianti dati in gestione;
- apertura, chiusura, sorveglianza e custodia degli impianti nella sua complessità;
- pulizia dell'intero complesso dato in gestione;
- cura e manutenzione delle aree verdi e spazi circostanti;
- organizzazione attività promozionale;
- direzione amministrativa, tecnica e organizzativa;
- controllo e verifica della presenza del dispositivo DAE nell'apposito armadietto installato nell'ufficio del gestore assicurandone l'accessibilità in ogni tempo di utilizzo dei campi
- diffusione dell'attività sportiva a tutti i livelli e in tutte le specialità praticabili;
- attività sportiva: progetti finalizzati alla promozione delle attività sportive, ricreative e aggregative sul territorio comunale a favore delle diverse fasce di popolazione in età scolare;
- applicazione di tariffe stabilite dal Comune di Valperga.

La gestione sarà condotta dall'affidatario in autonomia relativamente agli aspetti di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché di trattamento del personale; saranno in capo al gestore tutti gli obblighi relativi e le responsabilità.

Per la constatazione e consistenza della struttura, delle caratteristiche dimensionali e qualitativo-tipologiche degli spazi e degli impianti da gestire e mantenere, con riferimento anche alle attività con esse compatibili, sarà possibile effettuare sopralluogo presso l'impianto nel giorno indicato dall'Amministrazione comunale come riportato all'art. 9 del Bando di Gara.

Art. 2 - Consistenza degli impianti ed indicazioni generali

La struttura principale e le sue componenti, di cui alla planimetria allegata, sono composte di:

- N. 1 Fabbricato adibito a spogliatoi atleti ed arbitri;
- N. 1 Campo da gioco per calcio a 5;
- N. 1 Campo da gioco per calcio a 7;
- N. 1 Campo da gioco per calcio a 11;
- Aree per il pubblico ed aree pertinenziali dei campi

Il fabbricato spogliatoio ha le seguenti caratteristiche:

- n° 2 spogliatoi atleti con locali docce e servizi;
- n° 1 spogliatoio arbitro con locale doccia e servizio;
- n° 1 locale pronto soccorso con doccia e servizi;
- n° 1 locale quadri elettrici;
- n° 3 locale WC per il pubblico;
- n° 1 locale di deposito;
- n° 1 locale centrale termica

La gestione riguarda gli immobili ad esso afferenti e le attrezzature fisse, compreso il dispositivo DAE.

Gli arredi, le attrezzature elencate nell'inventario attrezzature sono di proprietà dell'amministrazione comunale.

Si precisa che:

- **il campo di calcio a 11** è omologato per il campionato di promozione (prima – seconda e terza categoria – settore giovanile e scolastico).
- **i campi da calcio a 5 e a 7**, in corso di omologazione, sono destinati ad attività d'esercizio promozionali/amatoriali. Non è previsto lo svolgimento di attività agonistica a livello federale.
- **l'attività di utilizzo dei campi da calcio deve essere svolta in modo da non avere contemporaneità con conseguente sovraccarico degli spogliatoi.**

Art. 3 - Durata della gestione

La gestione avrà durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di stipula del contratto, con facoltà di proroga per ulteriori due anni. La consegna in gestione della struttura sportiva da parte dell'Amministrazione comunale avverrà contestualmente alla stipula del contratto di affidamento della gestione.

Il corrispettivo a favore della gestione consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio da espletare presso l'intera struttura.

Dovrà essere realizzata una conduzione economica dell'intero impianto sportivo finalizzata allo sviluppo auto-finanziato del medesimo impianto e che consenta di realizzare la gestione senza oneri a carico del Comune di Valperga.

Art. 4 - Verbali di consistenza e consegna dell'impianto

I locali, gli impianti, le attrezzature, gli arredi per il servizio oggetto di appalto saranno messi a disposizione del gestore nello stato in cui si trovano.

L'aggiudicatario rimane gestore degli immobili, delle aree e di tutte le attrezzature esistenti, quali risulteranno dal verbale di consistenza e consegna che verrà redatto alla stipula del contratto di gestione in contraddittorio tra il responsabile del servizio del Comune e l'affidatario. Il verbale sopra citato dovrà essere aggiornato in caso di modifiche, cambiamenti, integrazioni, durante il rapporto di gestione.

E' espressamente vietata ogni forma di utilizzo dell'impianto sportivo diversa da quella prevista nel presente capitolato o la modifica della destinazione d'uso degli spazi presenti nel complesso sportivo.

Eventuali modifiche tese al miglioramento della struttura e del servizio dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate.

Ogni miglioria sarà a beneficio dell'Amministrazione senza diritto ad alcun risarcimento.

Art. 5 – Documentazione successiva all'affidamento

L'affidatario deve presentare, all'atto della stipulazione del contratto la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 nella misura del 10% dell'importo dell'appalto, da costituirsi alternativamente da fidejussione bancaria o assicurativa stipulata con primarie Società.

La cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita al gestore dopo la conclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso da parte del Comune di Valperga.

Art. 6 - Canone

Il gestore dovrà corrispondere al Comune, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di gestione, e per tutta la durata della stessa un canone annuo di € 1.000,00 oltre IVA.

Il canone annuo dovrà essere versato dal gestore entro il 30 giugno di ogni anno, con rilascio di apposita fatturazione da parte del Comune.

L'importo del canone annuo di gestione sarà oggetto di offerta in aumento in sede di gara, pertanto il canone annuo che il gestore dovrà versare con le modalità sopra descritte sarà quello risultante dal verbale di aggiudicazione della gara così come offerto dall'affidatario.

Art. 7 - Attrezzature e arredi

Nessuna attrezzatura consegnata dall'Amministrazione comunale potrà essere dall'affidatario alienata o distrutta. Nessuna attrezzatura ulteriore può essere installata o posizionata negli impianti senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione comunale. Gli oneri relativi all'allestimento del campo di gara saranno a carico del gestore.

Art. 8 - Personale in servizio

Il gestore dovrà effettuare la gestione del servizio con proprio personale anche volontario in numero proporzionato al funzionamento dell'impianto e alla tipologia dell'attività svolta.

Il gestore dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori professionali e volontari in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro, sicurezza sui luoghi di lavoro, di assicurazione sociale e di prevenzione infortuni dando espressamente atto che nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo, si intenderà instaurato fra detto personale e il Comune.

Il gestore risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario e si impegna a fare osservare a tutti gli addetti alla gestione e ai coadiuvatori la massima diligenza nella utilizzazione e nella conservazione di locali, impianti, attrezzature e dotazioni varie.

Art. 9 - Utilizzo degli impianti

L'aggiudicatario è tenuto a gestire gli impianti sportivi garantendone l'adeguato e massimo utilizzo e la fruibilità secondo criteri propri dell'uso pubblico.

Le modalità di utilizzo degli impianti e di svolgimento delle attività formano parte integrante del progetto gestionale presentato in sede di offerta.

Promuovere, attuare e coordinare tutte le attività relative all'utilizzazione dell'impianto sportivo assicurando che siano condotte le attività indicate all'art 1 del presente capitolato considerate quali minime da garantire.

Dovrà essere garantita l'apertura al pubblico dell'impianto con tutte le sue strutture almeno nei seguenti orari:

periodo estivo

dal lunedì al venerdì dalle ore 18,00 alle ore 23,00;

il sabato e la domenica dalle ore 9,00 alle ore 20,00, in caso di eventi organizzati;

periodo invernale

dal lunedì al venerdì dalle 18,00 alle ore 22,00;

il sabato e la domenica dalle ore 9,00 alle ore 20,00, in caso di eventi organizzati;

Eventuali diverse tempistiche di apertura, se richieste dall'Amministrazione Comunale, saranno oggetto di successivo accordo tra le parti.

Il gestore peraltro ha facoltà di stabilire orari di apertura più ampi, anche nei giorni festivi, da proporsi in sede di partecipazione alla gara (progetto di gestione). Resta inteso che l'utilizzo dell'impianto non potrà in ogni caso avvenire prima delle ore 8,00 e dopo le ore 24,00, salvo autorizzazione del Comune.

Art. 10 - Disponibilità dell'impianto

Il gestore metterà a disposizione della Civica Amministrazione, delle associazioni iscritte all'albo comunale e delle scuole di Valperga, il complesso sportivo con le seguenti modalità:

utilizzo delle strutture da parte dell'Amministrazione Comunale, senza corresponsione di alcun onere al gestore, per scopi istituzionali e manifestazioni organizzate dal Comune o da altre Associazioni/Società sportive, per un massimo di 15 giorni, sempre che tale uso non pregiudichi l'attività ufficiale del gestore,

utilizzo della struttura da parte delle scuole di ogni ordine e grado di Valperga per lo svolgimento dell'attività scolastica, nell'ambito di un progetto concordato con le scuole, gli organi competenti della Civica Amministrazione e il gestore, con applicazione eventuale di un onere agevolato da concordarsi tra il gestore e l'Amministrazione Comunale;

In ottemperanza con quanto previsto dal D.Lgs.81/08 – art.26 sarà redatto all'atto della stipula del contratto un documento unico di valutazione del rischio di interferenze per le attività indicate.

Art. 11 - Oneri e obblighi del concessionario

Saranno a carico dell'aggiudicatario:

- adempimenti agli obblighi previsti dal D.Lgs.81/08 e s.m.i. in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e redazione del documento unico di valutazione del rischio delle interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, per le attività previste;

- gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene negli impianti sportivi.

Il gestore nell'esecuzione della prestazione dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:

- a. - effettuare tutte le attività comprese nella gestione e conduzione degli impianti sportivi con propri prodotti di consumo (materiali di pulizia e di uso comune, pettorine, palloni, ecc.) e personale;
- b. - provvedere ad arrieggiare debitamente i locali spogliatoi al termine di ogni loro utilizzo;
- c. - provvedere al pagamento delle spese del personale necessarie alla gestione dell'impianto, nel rispetto della normativa vigente in materia retributiva, contributiva, previdenziale e fiscale;
- d. - sostenere le spese per le utenze relative alla gestione dell'impianto secondo le specifiche previste all'art. 14 del presente capitolato;
- e. - sostenere le spese per le gli interventi di manutenzione ordinaria per contratti in corso effettuati per conto dell'amministrazione comunale secondo le specifiche previste all'art. 15 del presente capitolato;

- f. - provvedere alla manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo, delle sue pertinenze e delle attrezzature;
- g. - controllare e verificare la presenza del DAE;
- h. - compilare regolarmente un libretto delle manutenzioni ove vengano annotati tutti gli interventi realizzati;
- i. - utilizzare e far utilizzare l'impianto da parte dell'utenza con la migliore cura e diligenza;
- j. - effettuare tutte le attività e le operazioni necessarie per mantenere l'impianto in perfetto stato di efficienza;
- k. - mantenere la presenza degli utenti in misura non superiore a quella autorizzata a norma di legge;
- l. - riconsegnare l'impianto e le attrezzature, al termine dell'affidamento, in perfetto ordine e stato;
- m. - comunicare all'Amministrazione Comunale l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi;
- n. - fare effettuare da soggetti abilitati, incaricati dalla amministrazione comunale, le verifiche periodiche di impianti e attrezzature in ottemperanza alla normativa vigente;
- o. - trasmettere al Comune, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento al numero dei frequentatori complessivi dell'impianto, delle attività agonistiche e pre-agonistiche, nonché del bilancio consuntivo di esercizio.

Art. 12 - Responsabilità del gestore

Responsabilità civile:

Il gestore è personalmente responsabile della attuazione e del mantenimento delle condizioni di sicurezza, a garanzia della incolumità di tutte le persone presenti nell'impianto: pubblico, atleti ed addetti, ed è obbligato al risarcimento dei danni causati da condizioni di pericolo degli spazi destinati alle attività sportive, ai sensi degli articoli 2043 e 2050 del Codice Civile.

In forza del disposto dell'articolo 2049 del Codice Civile, il gestore risponde anche per i danni determinati da condotte censurabili dei dipendenti e dei collaboratori.

Responsabilità penale:

Il gestore è responsabile penalmente per la violazione di norme contenute nel D.Lgs. n. 81/08, poste a tutela della salute dei lavoratori dipendenti nei luoghi di lavoro;

Il gestore solleva altresì l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

Art. 13 - Manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del gestore

Per manutenzione ordinaria si intendono tutti quegli interventi che riguardano le opere di riparazione e rinnovamento delle strutture. In particolare custodia, pulizia e manutenzione ordinaria come sotto indicati:

- riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
- verniciatura periodica dei pali in ferro, siano essi per recinzione area o pali di illuminazione, dei cancelli, di tutte le opere in ferro presenti, riparazione e sostituzione di reti del campo nonché di reti di recinzione e staccionate;
- riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree dell'impianto sia quelle pavimentate che quelle a verde;
- riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte da gioco, panchine spogliatoi;

Il gestore provvederà altresì all'espletamento di tutte le particolari mansioni inerenti alla custodia, pulizia e manutenzione mediante:

-su campo gioco a 11 con manto erboso:

- taglio ed asportazione dell'erba (12 tagli annui o in numero maggiore secondo la necessità)
- rullatura, tracciatura campo ogni qualvolta si renda necessario con macchina segna campo, utilizzando polvere di gesso e marmo, irrigazione.

- ripristino tappeto erboso con zolle preventivamente coltivate.
- smontaggio e rimontaggio reti porte. Verniciatura montanti, traverse, porte ogni qualvolta si renda necessario;

- su campi gioco a 5 e 7 con manto sintetico:

- tracciatura campo ogni qualvolta si renda necessario con macchina segna campo, utilizzando polvere di gesso e marmo.
- smontaggio e rimontaggio reti porte. Verniciatura montanti, traverse, porte ogni qualvolta si renda necessario;

- su aree esterne ai campi di calcio e calcetto, come individuate nella planimetria allegata:

- taglio ed asportazione dell'erba (12 tagli annui)

- su locali tecnici – deposito e servizi al pubblico:

- disinfezione e pulizia dei locali W.C., locali tecnici, locali deposito, all'uopo di renderli in ogni momento, perfettamente funzionanti ed utilizzabili per lo scopo ad essi destinato;

- su blocchi spogliatoi a servizio atleti:

- accensione e spegnimento impianto di riscaldamento e produzione acqua calda ogni qualvolta richiesto dagli utenti utilizzatori degli impianti;
- pulizia e disinfezione di tutti i locali onde renderli idonei all'uso e perfettamente utilizzabili all'inizio di ogni turno di allenamento e di competizione agonistica;
- piccola manutenzione agli impianti idro-termosanitari (sostituzione di guarnizioni di rubinetti, disotturazione W.C., controllo cassette di cacciata, riparazione serrature porte, ecc.);
- sostituzioni vetri finestre di piccole dimensioni.

- su strutture in generale:

- controllo apertura e chiusura di tutti i cancelli, porte di accesso e lucchetti degli impianti sportivi;
- pulitura ciclica dei pozzetti caditoie acque bianche e nere con particolare riguardo alla perfetta efficienza delle griglie di raccolta acqua nelle stagioni di maggiore intensità piovosa;
- manutenzione recinzione area campi gioco (piccoli interventi su legatura a reti, piccole opere di verniciatura montanti, ecc.);

- oneri generali di custodia:

- obbligo di presenza per tutta la durata di utilizzo degli impianti di ogni turno per allenamenti, per partite e per ogni altra disposizione impartita dall'Amministrazione Comunale;
- accensione e spegnimento luci su campi gioco;
- custodia degli impianti, attrezzature, compreso il DAE, materiali in esso esistenti o che ivi sono collocati, nonché la riparazione e/o sostituzione di tutti gli arredi del complesso che risultino deteriorati o danneggiati dall'uso non corretto o dalla scarsa sorveglianza;

- scrupolosa osservanza delle norme vigenti in materia igienico sanitaria sia per la prevenzione degli infortuni e degli incendi;
- ogni altro intervento riconducibile nella nozione di “manutenzione ordinaria”.

Le azioni indicate nel presente articolo sono da intendersi quale elenco puramente esemplificativo e non esaustivo degli interventi manutentivi che il concessionario deve eseguire, da integrare con tutti gli interventi necessari al fine di mantenere lo stato di efficienza delle strutture.

Art. 14 – Utenze

I contratti per la somministrazione di energia elettrica, gas, acqua restano per tutto il periodo della gestione in capo all'Amministrazione Comunale.

Il gestore provvederà al rimborso degli oneri relativi ai consumi effettuati, risultanti dalle fatture dei fornitori, entro 30 giorni dalla richiesta del Comune.

Nuovi allacciamenti e/o collegamenti effettuati dovranno essere preventivamente autorizzati.

Art. 15 – Interventi di manutenzione ordinaria per contratti in corso

I servizi di manutenzione ordinaria e di gestione degli impianti tecnologici (servizio di manutenzione e gestione impianto termico, servizio di manutenzione impianto elettrico, servizio di revisione estintori, saranno effettuati da imprese e associazioni già individuate dall'Amministrazione comunale con contratti in corso. Il gestore dovrà consentire il libero accesso ai locali ed ai campi alle imprese sopra indicate.

Il gestore provvederà al rimborso degli oneri per i servizi su indicati, risultanti dalle fatture dei fornitori, entro 30 giorni dalla richiesta del Comune.

Art. 16 - Scadenza della gestione e riconsegna dell'impianto

Al termine dell'affidamento, si procederà alla riconsegna dei locali, delle attrezzature e quant'altro risulti dal verbale di consistenza e consegna degli impianti.

Il gestore è tenuto, allo scadere del contratto o in caso di risoluzione anticipata dello stesso, a restituirli alla proprietà in perfetto stato di funzionamento, manutenzione e pulizia, fatto salvo il normale logorio d'uso.

Il Comune di Valperga verificherà la conformità con quanto indicato nel verbale suindicato, accertando che l'eventuale usura e deterioramento siano dovuti al normale uso e comunque a cause non addebitabili al gestore.

Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al concessionario. In caso di inottemperanza a tale obbligo, l'Ente detraerà dalla cauzione l'importo necessario per la riparazione dei danni rilevati su detti beni.

Art. 17 - Divieto di sub-affidamento

Fatto salvo quanto previsto dal seguente punto è vietato sub-concedere a terzi le attività oggetto dell'affidamento nella loro totalità o modificare la destinazione d'uso degli impianti o di parte di essi, pena la revoca della gestione.

Art. 18 - Interruzione del servizio

Il servizio oggetto del presente affidamento non può essere sospeso per alcun motivo senza il preventivo benestare dell'Amministrazione, salvo eventi straordinari e imprevedibili non imputabili al gestore.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l'Amministrazione potrà procedere al recesso immediato della contratto, affidando la gestione mediante affidamento diretto o attingendo dalla graduatoria, fatto salvo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni.

Art. 19 – Recesso

Il gestore ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell'affidamento, salvo causa di forza maggiore o altra situazione non imputabile allo stesso.

Il diritto di recesso è riconosciuto al gestore solo nel caso di gravi, sostanziali ed imprevedibili cause.

L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata A/R all'Amministrazione comunale almeno 30 giorni prima.

Art. 20 - Sostituzione dell'impresa aggiudicataria

Qualora si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione dell'aggiudicatario a causa di risoluzione del contratto o di rinuncia all'aggiudicazione, l'Amministrazione comunale si riserva di aggiudicare l'incarico alla seconda classificata, ovvero alla terza, qualora sussistano le condizioni, o mediante affidamento a terzi. Tutti gli oneri, anche maggiori, inerenti la nuova aggiudicazione saranno imputati alla associazione risultata precedentemente aggiudicataria.

Art. 21 - Vincolo giuridico

Mentre l'offerente resterà impegnato per effetto della presentazione dell'offerta, l'Amministrazione concedente non assumerà verso di questi alcun obbligo se non successivamente alla valutazione effettuata dai competenti organi comunali ed allorché tutti gli atti inerenti la gara e ad essa necessari e dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica.

Il progetto di gestione, prodotto in fase di offerta, deve ritenersi parte integrante del contratto di gestione.

Ove nel termine fissato nell'apposito invito, il gestore non abbia ottemperato a quanto richiesto o non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, il Comune avrà facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in vigore, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

L'Amministrazione potrà procedere all'affidamento della gestione alla successiva migliore offerente e sempre che l'offerta di quest'ultima sia ritenuta valida.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata all'accertamento della mancanza di cause ostative all'affidamento della gestione in base alla normativa antimafia.

Art. 22 - Controlli dell'Amministrazione comunale

L'Amministrazione comunale, allo scopo di accertarsi del diligente e puntuale svolgimento del servizio, si riserva il diritto di compiere ispezioni e controlli che ritenga a suo insindacabile giudizio opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo e quantitativo dei servizi affidati, nonché il rispetto degli oneri di pulizia e manutenzione dell'impianto sportivo e di quanto definito nel presente capitolato.

Il gestore dovrà favorire l'attività di verifica e accertamento consentendo il libero accesso e fornendo informazioni e documentazioni laddove richieste.

L'Amministrazione comunale si riserva di eseguire indagini e verifiche sulla soddisfazione degli utenti del servizio.

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscono violazione di un dovere del gestore per l'efficiente gestione del servizio e di ogni altro dovere derivante allo stesso del presente capitolato, nonché la violazione di norme di legge o regolamenti, l'Amministrazione contesterà gli addebiti al gestore dando un termine congruo per adempiere.

Se entro il termine assegnato, il gestore non adempirà a quanto richiesto ovvero non fornirà alcuna motivata giustificazione, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, l'Amministrazione comunale applicherà le penali previste dall'articolo 27 del presente capitolato o provvederà d'ufficio addebitandone la relativa spesa.

Art. 23 - Principio di trasparenza. Coinvolgimento dell'utenza

In attuazione dei principi di trasparenza e coinvolgimento nei procedimenti amministrativi riguardanti l'esercizio gestionale, come previsto dalla L. n. 267/2000 si stabilisce che il tariffario e gli orari di apertura devono essere esposti pubblicamente all'ingresso dell'Impianto sportivo.

Art. 24 - Prevenzione, sicurezza, antinfortunistica

Il gestore deve attuare quanto prescritto delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro individuando le figure prescritte e dando corso agli adempimenti.

Il gestore deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione e degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.

Art. 25 – Tariffe

Al gestore spetterà il diritto di percepire tutte le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe. Lo stesso è tenuto ad applicare le tariffe che sono stabilite annualmente con apposito atto dell'Amministrazione

comunale, sentito il gestore. Le tariffe dovranno essere esposte chiaramente al pubblico nell'area antistante l'ingresso dell'impianto. Nel corso dell'anno non è consentita alcuna forma di aggiornamento.

Art. 26 - Entrate derivanti da attività diverse.

In relazione alla gestione del complesso sportivo il gestore ha diritto ad incassare tutti i corrispettivi connessi alla attività e servizi svolti.

Ogni eventuale responsabilità derivante dall'inosservanza delle leggi tributarie o fiscali sarà esclusivamente a carico del gestore e non potrà in nessun caso essere chiamato in causa il Comune.

Art. 27 – Penalità/Sanzioni

Le clausole contenute nel presente capitolato sono tutte obbligatorie e vincolanti.

Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera non conforme a quanto previsto nel capitolato, l'Amministrazione provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo raccomandata, Pec o con notifica a mano, invitando il gestore ad ovviare agli adempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee affinché il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti nel presente capitolato.

Il gestore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della contestazione stessa. Nel caso in cui siano accertati da parte dell'Amministrazione casi di inadempimento contrattuale, salvo non siano dovuti a causa di forza maggiore, il Comune si riserva di applicare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali vengono così individuate:

- 1- inadempienze negli interventi di pulizia ed igiene degli impianti - € 200,00;
- 2- interruzione del servizio imputabile a negligenza del concessionario - € 500,00;
- 3- mancata esposizione tariffe - € 100,00;
- 4- uso dell'impianto per finalità diverse senza preventiva autorizzazione - € 1.000,00;

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione.

Art. 28 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione comunale potrà disporre la risoluzione del contratto di affidamento, a proprio insindacabile giudizio a fronte di accertati inadempimenti da parte dell'affidatario.

L'Amministrazione comunale potrà invocare la risoluzione con effetto immediato, in forma di lettera raccomandata o Pec e senza altra formalità per:

insolvenza o fallimento dell'affidatario;

cessione del contratto o sub-affidamento;

effettuazione di modifiche strutturali agli impianti senza la preventiva autorizzazione del Comune.

L'Amministrazione potrà altresì risolvere il contratto con comunicazione in forma di lettera raccomandata o PEC e senza altra formalità, a fronte di tre penali applicate per le seguenti inadempienze:

contravvenzioni alla disciplina igienico-sanitaria e di sicurezza dell'impianto;

sospensione o interruzione del servizio di gestione senza causa o senza preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale;

violazione degli obblighi contrattuali;

danni prodotti agli impianti o alle attrezzature di proprietà del Comune di Valperga;

violazione alle norme previdenziali, assicurative, antinfortunistiche in materia di gestione del personale.

In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza naturale dello stesso, il concessionario incorre nella perdita della cauzione definitiva che viene incamerata dall'Amministrazione comunale, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 29 - Cessazione e svincolo cauzione

Alla cessazione del contratto, dovuta per qualsiasi causa, il gestore dovrà restituire in buono stato, libero da persone e da cose, gli impianti sportivi e tutta l'area circostante oggetto di affidamento, così come descritto nel verbale di consegna, salvo il naturale deterioramento d'uso.

Qualsiasi danno non dovuto al deterioramento d'uso sarà stimato sulla base di una perizia redatta a cura degli uffici comunali ed il relativo risarcimento verrà operato a valere sulla garanzia prestata dal gestore.

A seguito dell'approvazione, da parte dell'Ente, del verbale di riconsegna degli impianti oggetto dell'appalto e di presa d'atto che l'eventuale cessazione della gestione da parte dell'affidatario non comporti alcun danno e/o onere per l'Amministrazione, verrà svincolata la cauzione di cui all'art. 5 del presente capitolato.

Art. 30 - Definizione delle controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'affidamento del servizio di che trattasi è competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Per le controversie di competenza del giudice civile è competente in via esclusiva il Foro di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 31 - Obblighi dell'affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore, i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese interessati a qualsiasi titolo alla presente concessione, dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, aperti presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva. Il bonifico bancario o postale dovrà riportare il codice identificativo di gara (C.I.G.) emesso dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, indicato sul bando di gara.

I soggetti di cui sopra dovranno pertanto comunicare formalmente alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il concessionario, con la sottoscrizione del contratto, si impegna altresì a trasmettere copia di tutti i contratti dei relativi subappaltatori e subcontraenti contenenti a pena di nullità assoluta, la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. comporteranno applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della legge sopracitata.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario e postale ovvero degli altri strumenti di incasso e di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 32 - Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali verranno acquisiti dalla stazione appaltante e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per finalità connesse alla procedura concorsuale ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla legge;

L'affidatario a sua volta, deve trattare i dati e custodirli nel rispetto della massima riservatezza, con cura e diligenza, secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/2003). Il trattamento dei dati conferiti deve avvenire con logiche strettamente correlate alla finalità del servizio e con modalità che garantiscono la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, attraverso l'adozione di misure idonee ad impedirne l'alterazione, la cancellazione, la distruzione, l'accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.



Art. 33 - Richiamo alle Leggi ed ai Regolamenti vigenti

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale d'appalto si rinvia alle norme di legge e regolamento emanante in materia di affidamento di servizi.

MAGGIO 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. - URBANISTICA
Arch. Giancarlo Sandretto





PERIMETRO
AREE VERDI ESTERNE AI CAMPI

PLANIMETRIA